

IL RISTORNO NELLA SOCIETA' COOPERATIVA

Il "Ristorno" è l'istituto giuridico attraverso il quale si realizza la "mutualità", cioè si compendia il vantaggio economico per il socio, commisurato al grado di partecipazione di questi alla vita ed attività della cooperativa. La recente legge n. 112 del giugno 2002, nel ridurre sia pure temporaneamente (per il periodo transitorio 2002 e 2003) le "agevolazioni" delle cooperative, evidenzia al contempo l'istituto del "ristorno" come forma di agevolazione per il socio, oltre che di abbattimento del reddito imponibile IRPEG.

L'articolo 12 del DPR 601/73, così modificato dalla legge 388 del 2000, recita che "per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni o servizi acquistati o di maggior compenso per i conferimenti effettuati. Le predette somme possono essere imputate ad incremento delle quote sociali."

In pratica le cooperative, in caso di positivi risultati di gestione, potranno restituire ai propri soci determinate somme di denaro, realizzando pertanto in modo migliore il proprio scopo mutualistico, a beneficio dei soci stessi.

Tali somme costituiranno una voce di costo per la cooperativa, deducibile ai fini delle imposte dirette (reddito imponibile della cooperativa) e non configureranno, se correttamente determinate, distribuzione surrettizia di utili o di patrimonio ai soci.

La riforma del diritto societario (decreto legislativo n. 6 del 2003) dispone che gli atti costitutivi delle cooperative debbano determinare " i criteri di ripartizione dei ristorni proporzionatamente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici".

Ciò non significa che sussiste in ogni caso un diritto soggettivo del socio all'attribuzione del ristorno, in quanto lo stesso deriva dall'andamento economico della società e dalla volontà dell'assemblea, la quale potrebbe comunque, in caso di positivo risultato, deliberare di non attribuire ristorni ai soci bensì di accantonare l'intero risultato economico alle riserve indivisibili, in previsione di investimenti futuri o di futuri accadimenti aziendali.

L'attribuzione dei ristorni ai soci dovrà soggiacere ad alcuni criteri e limitazioni.

Il primo limite è dato dal pareggio di bilancio : non si ritiene ammissibile l'erogazione di ristorni che causino, al netto delle imposte di competenza, la chiusura del bilancio in perdita, in quanto in tal caso si verrebbe a configurare una indebita attribuzione di patrimonio ai soci.

Il secondo limite è dato dalle esigenze di garantire la cosiddetta "continuità aziendale" e di rispettare il principio della prudenzialità che deve informare l'attività degli amministratori. In pratica non sarebbe corretto distribuire ai soci "sino all'ultimo Euro" ma si dovrebbe sempre tenere presente le esigenze della società che dovrà perdurare nel tempo ed essere in grado anche negli esercizi futuri di garantire il conseguimento dello scopo mutualistico : in quest'ottica i ristorni non potranno andare a discapito dei prudenziali accantonamenti ai fondi rischi ed oneri (se determinati) o più genericamente alle riserve indivisibili, con la parziale agevolazione dell'articolo 12 della legge 904/77.

Il terzo limite è posto dalla inammissibilità di distribuire, quali ristorni ai soci, i risultati netti che non derivano dall'attività posta in essere con i soci stessi, bensì quelli derivanti dall'attività svolta con i terzi : in tal caso si riterrebbe opportuno accantonare gli utili derivanti da tali attività alle riserve indivisibili.

Quindi nella fattispecie sopra indicata, la cooperativa dovrebbe possedere una separata contabilità, atta ad evidenziare il risultato netto dell'attività mutualistica (cioè fatta con i soci) e quello dell'attività posta in essere con terzi non soci. La Circolare n. 37 del 9 luglio 2003 emanata dal Ministero dell'Economia e Finanze dispone a tale proposito che per la determinazione dell'avanzo di gestione utilizzabile per i ristorni, occorre tenere conto di parametri diversificati in relazione alle diverse tipologie di scambio mutualistico. In particolare laddove lo scambio mutualistico sia misurabile attraverso i ricavi (è il caso delle cooperative di consumo e di quelle che erogano servizi ai soci) è necessario identificare la percentuale di questi che deriva dall'attività con i soci rispetto al totale dei ricavi : tale percentuale applicata all'avanzo di gestione , fornirà l'avanzo di gestione generato dall'attività con i soci.

Ad esempio, una cooperativa che produca ricavi di vendita (voce A1 del conto economico) pari a € 10.000 di cui 7.000 (cioè il 70%) ottenuti da vendite fatte verso i soci , e che abbia conseguito un avanzo di gestione pari a 1.000 , potrà erogare come ristorno massimo la somma di € 700 (cioè il 70% di 1.000).

Nel caso in cui lo scambio mutualistico sia misurato attraverso i costi (è il caso delle cooperative di lavoro, in cui la partecipazione del socio all'attività si misura con la voce B9 del costo di produzione) , al fine di ottenere la quota di avanzo di gestione destinabile a ristorno, si dovrà correlare l'ammontare dei costi relativi ai rapporti con i soci con l'ammontare dei costi complessivi riferibili alle medesime voci del conto economico.

La legge prevede, al fine di incentivare la capitalizzazione e quindi il rafforzamento patrimoniale della società, che tutti o parte dei ristorni determinati ed attribuiti ai soci (senza alcun limite percentuale o di valore) possano essere inviati ad incremento delle quote di capitale precedentemente sottoscritte e versate dai soci, in alternativa all'immediata liquidazione degli stessi. I ristorni possono anche essere attribuiti ai soci sotto forma di "azioni di sovvenzione" (articolo 4 della legge 59/92) o di "azioni di partecipazione cooperativa" (articolo 5 della legge 59/92). In tutti questi casi troverà applicazione l'agevolazione in capo al socio prevista dalla recente legge 112 / 2002, cioè vige l'esenzione di tali ristorni dal reddito imponibile del socio percipiente.

Dal punto di vista degli adempimenti societari connessi alla determinazione dei ristorni e della loro tempistica, si evidenziano i seguenti "passaggi" :

- 1) entro il terzo mese del nuovo esercizio gli amministratori (o comunque l'organo amministrativo) verificano l'esistenza di un residuo attivo , decidono l'ammontare di tale residuo da destinare a ristorno e fissano i criteri di ripartizione del ristorno tra i soci ; nel bilancio che verrà predisposto il ristorno costituirà una voce di costo che diminuirà l'utile di esercizio.
- 2) in sede di nota integrativa o di relazione sulla gestione al bilancio, gli amministratori devono evidenziare l'ammontare dei ristorni da corrispondere ai soci ed i criteri di attribuzione , informazioni da riportare ai sensi dell'articolo 2 della legge 59/92.
- 3) l'assemblea soci che approva il bilancio dovrà anche esplicitamente deliberare sulla determinazione dei ristorni ai soci, per altro inclusi nel bilancio stesso ; in caso di destinazione di ristorni a capitale sociale si reputa necessaria una esplicita delibera assembleare in tal senso.

Dal punto di vista della configurazione civilistica e fiscale dei ristorni, occorre tenere conto delle diverse tipologie di società cooperative, individuandone tre grosse categorie : le cooperative cosiddette "di utenza", le cooperative di raccolta dei conferimenti dei soci, le cooperative di lavoro.

- A) Rientrano tra le cooperative "di utenza" quelle in cui i soci usufruiscono di servizi erogati dalla società, il cui scopo mutualistico è pertanto la minimizzazione del costo in capo al socio. Si pensi alle cooperative di abitazione (che forniscono al socio il bene o servizio "casa"), alle cooperative di consumo, alle cooperative tra dettaglianti per gli approvvigionamenti collettivi, alle cooperative di servizi per i soci imprenditori, alle cooperative agricole che forniscono ai soci servizi quali gli acquisti collettivi di mezzi tecnici, alle cooperative che erogano ai soci servizi socio-sanitari ed educativi, comprese le cooperative scolastiche che associano le famiglie degli alunni. Il ristorno in queste cooperative deve essere ripartito proporzionalmente al volume di acquisti effettuati da ogni socio presso la cooperativa o alla qualità e quantità dei servizi fruiti dal socio e pagati alla cooperativa. Concretamente si sostanzierà nell'emissione di note di accredito ai soci o nel riconoscimento di buoni sconto, con conseguente credito verso la cooperativa stessa.
- B) In tale categoria rientrano le cooperative agricole di raccolta e trasformazione dei prodotti conferiti, nelle quali lo scopo mutualistico consiste nella massimizzazione di un costo in capo alla cooperativa, cioè nella remunerazione al socio conferente in misura la più elevata possibile. Concretamente il ristorno si configurerà nell'iscrizione a bilancio e successiva erogazione di maggiorazioni di prezzo in base alla qualità e quantità dei conferimenti apportati da ciascun socio produttore agricolo, il quale emetterà apposita fattura a saldo delle sue spettanze. Qualora i passaggi di beni da socio a cooperativa si configurino come cessioni con prezzo da determinare , ai sensi del DM del 15 novembre 1975, il Ministero precisa che tecnicamente non si configura la natura di ristorno in capo alle somme ricevute dai soci.
- C) In tale categoria rientrano le cooperative di produzione – lavoro, quelle sociali, quelle di lavoro agricolo, tutte imprese in cui lo scopo mutualistico si realizza attraverso il conferimento di lavoro da parte dei soci , la continuità di occupazione e l'equa retribuzione del lavoro prestato dai soci, sia nella forma di lavoro subordinato, che autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, secondo quanto prescriverà il regolamento interno, da redigersi ai sensi della legge 142/2001. Sulla base di tale legge, il ristorno non potrà superare il 30% dei trattamenti economici complessivi corrisposti ai soci lavoratori durante l'anno. Qualora per errore avvenisse una erogazione di ristorni per importi superiori, la differenza rappresenterebbe a tutti gli effetti un dividendo, soggetto ai limiti previsti dai requisiti mutualistici ai fini fiscali.

Il Ristorno, se relativo a soci lavoratori subordinati, non costituirà base imponibile per l'applicazione dei contributi previdenziali ed assicurativi. Si ritiene che quest'ultima agevolazione possa però essere applicata solo nel caso in cui la cooperativa abbia già (entro l'anno di riferimento del ristorno) approvato e depositato il regolamento interno prescritto dalla legge 142 del 2001, ciò al fine di evitare contenziosi con l'INPS circa l'assoggettamento o meno del ristorno alla contribuzione previdenziale. Il ristorno ai soci lavoratori, se effettivamente erogato, dovrà essere evidenziato a busta paga e costituirà reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF. Nel caso in cui invece sia inviato ad incremento delle quote di capitale sociale o delle azioni , esso verrà tassato con ritenuta a titolo di imposta del 12,5% al momento della liquidazione al socio. Il ristorno al socio , incrementando per competenza il costo del lavoro dell'esercizio, sarà da considerarsi come indeducibile ai fini dell'IRAP, fatti salvi i casi in cui venga attribuito a soggetti svantaggiati di cooperative sociali, ad apprendisti, a lavoratori "disabili" di cooperative non sociali , a soggetti con contratti di inserimento (formazione e lavoro).